

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 232-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 gennaio 1980

*modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1980
(V. Stampato n. 1258)*

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (V.), COCO, ROSSI, SCHIANO, MEZZAPESA, MIROGLIO, ROMEI, COSTA, DEL NERO, SANTONASTASO, GRAZIOLI, SCARDACCIONE e ACCILI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 1980*

**Adeguamento del contributo annuo disposto con legge
16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 60 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è tenuto a riferire annualmente al Ministe-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 120 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ro vigilante sull'attività svolta, ad esso comunicando altresì il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 si provvederà mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di previsione della spesa sarà iscritto, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, il relativo contributo così come rideterminato dalla presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si farà fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Identico.